

SCHEMA DI CONTRATTO

**Lavori di realizzazione del 2° Lotto della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42
“del Tonale e della Mendola” in Comune di Verdello (BG) (Opere supple-
mentari ai lavori del 1° Lotto della medesima Variante)
CUP I31B11000540009 - CIG 8799847777**

INDICE

ART. 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI	4
ART. 2 – DEFINIZIONI	5
ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ART. 4 – RAPPORTI CON IL CONTRATTO PRINCIPALE	7
ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ART. 6 – TERMINE DI INIZIO E DURATA DEI LAVORI	10
ART. 7 – CORRISPETTIVO	11
ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
ART. 9 – PENALI E INADEMPIMENTI.....	18
ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE	19
ART. 11 – CONDIZIONE SOSPENSIVA	23
ART. 12 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	23

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Mi-
lano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministra-
tore Delegato, dott. Gianantonio Arnoldi, nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di
seguito “**CAL**” o la “**Società**” o la “**Stazione appaltante**” o il “**Committente**”)

E

IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L., con sede in Gorlago (BG), Via Molinara n. 6, C.F./P.IVA n. 01393460165, in persona del Legale Rappresentante **Geom. Sergio Milesi**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito "**l'Appaltatore**") di seguito, entrambi (**CAL** e **l'Appaltatore**), denominati congiuntamente "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) **CAL**, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia ed operante nel campo delle infrastrutture viarie, è stata individuata quale soggetto incaricato per la progettazione esecutiva e la realizzazione del Lotto 1 della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 "del Tonale e della Mendola" (di seguito "**Opera principale**" o "**Lavori principali**" o "**Lotto 1**"), in Comune di Verdello (BG);
- b) il progetto esecutivo dell'**Opera principale** è stato redatto da **CAL**, validato con atto del Responsabile Unico del Procedimento in data 18 giugno 2021 e approvato da Provincia di Bergamo con atto del 17 giugno 2021;
- c) in data 18 giugno 2021 **CAL** ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020, per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'**Opera principale**;
- d) con atto del 10 settembre 2021 **CAL** ha aggiudicato l'appalto relativo ai lavori di realizzazione dell'**Opera principale** alla società **Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.** (di seguito "**Affidatario**" o "**Appaltatore**");
- e) in data 5 novembre 2021 **CAL** ha proceduto alla consegna in via d'urgenza

delle aree e dei lavori dell'**Opera principale** all'**Appaltatore**, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016;

f) in data 3 dicembre 2021, a conclusione della verifica dei requisiti, **CAL** e la società **Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.** hanno stipulato il contratto di appalto per i lavori di realizzazione del 1° lotto della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 'del Tonale e della Mendola', in comune di Verdello ("**Contratto principale**"), per un importo pari ad euro 3.856.139,78 (IVA esclusa), di cui euro 3.701.455,41 per lavori ed euro 154.684,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

g) nel corso dell'esecuzione dell'**Opera Principale**, **CAL** è stata individuata quale soggetto incaricato per la progettazione esecutiva e la realizzazione anche del Lotto 2 della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 "del Tonale e della Mendola", in comune di Verdello;

h) il progetto esecutivo del Lotto 1 posto a base della gara per l'affidamento del **Contratto Principale** e il **Contratto Principale** non includevano l'esecuzione delle opere del Lotto 2;

i) le opere del Lotto 2 (di seguito "**Opere Supplementari**" o "**Lotto 2**"), ancorché non espressamente previste nel **Contratto principale**, sono strettamente necessarie per la completa funzionalità della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42, dal momento che collegano il tracciato del Lotto 1 alla viabilità ex S.S. n. 42, consentendo effettivamente al traffico veicolare di by-passare il centro abitato di Verdello;

j) l'esecuzione di tali **Opere Supplementari** non può essere separata, sotto il profilo tecnico ed economico, dal **Contratto Principale**, senza recare gravi inconvenienti a **CAL**;

k) con nota del 23 dicembre 2022 (prot. CAL-U-2022-01190) **CAL** ha chiesto

all'**Appaltatore** la disponibilità ad eseguire le predette **Opere Supplemen-**

tari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;

l) con nota del 23 dicembre 2022 l'**Appaltatore** ha comunicato a **CAL** la pro-

pria disponibilità ad eseguire le opere del Lotto 2 della Variante alla S.P.

ex S.S. n. 42 "del Tonale e della Mendola", in comune di Verdello, appli-

cando all'importo stimato dei lavori il medesimo ribasso offerto per l'ese-

cuzione dei lavori del Lotto 1, pari al 27,78%, rinunciando altresì a qual-

siasi altra richiesta di maggiori oneri e/o compensi;

m) con relazione all'Amministratore Delegato in data 31 gennaio 2023, il Re-

sponsabile Unico del Procedimento (di seguito il "RUP") ha motivato i pre-

supposti dell'affidamento all'**Appaltatore** delle **Opere Supplementari** in

applicazione dell'articolo 106, comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016;

n) con determina a contrarre in data 31 gennaio 2023, l'Amministratore De-

legato, preso atto della proposta del RUP, verificato il permanere dei re-

quisiti tecnici e di competenza professionale richiesti dalla Legge in capo

all'**Appaltatore**, ha deliberato di affidare direttamente all'**Appaltatore**, al

prezzo convenuto, la realizzazione delle **Opere Supplementari** ai lavori

oggetto del **Contratto Principale**, in applicazione dell'articolo 106, comma

1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le **Parti** sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente con-

tratto (di seguito il “**Contratto**”) e concorrono quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle **Parti** in relazione ad ogni prestazione connessa all’esecuzione dello stesso. Costituiscono parimenti parte integrante e sostanziale del **Contratto** i seguenti documenti contrattuali, che le **Parti** dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al **Contratto**, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel **Contratto** e nei documenti contrattuali di seguito elencati:

- Progetto esecutivo relativo alle Opere Supplementari;
- Elenco prezzi unitari;
- Cronoprogramma delle Opere Supplementari;
- Schema di Contratto Opere Supplementari;
- Documenti contenenti gli estremi dei conti correnti dedicati e dati identificativi delle persone delegate ad operare;
- Documenti contrattuali di cui all’**art 1.1** del **Contratto Principale**.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Nel presente **Contratto** le parole e le espressioni indicate con lettera maiuscola, sia al singolare che al plurale, ove non diversamente specificato avranno il significato loro attribuito nel **Contratto Principale**.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 CAL affida all’**Appaltatore** l’esecuzione dei lavori del Lotto 2 della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 “del Tonale e della Mendola”, in Comune di Verdello. Le opere del Lotto 2 sono strettamente necessarie per la completa funzionalità della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 e si configurano come **Opere supplementari** ai lavori del Lotto 1, già oggetto di affidamento da parte di **CAL** all’**Appaltatore**, mediante il **Contratto principale**.

3.2 L'esecuzione dei lavori è suddivisa in due fasi realizzative.

La fase 1 ("**Fase 1**") prevede il supporto alle indagini archeologiche preliminari, nell'area prospiciente la Cascina Nervio tra via Vittore Daminelli in comune di Verdello e il fosso a ovest, richieste dalla Soprintendenza per l'Archeologia delle Province di Bergamo e Brescia con parere del 24 novembre 2022. La **Fase 1** è costituita da attività di scotico mediante mezzo meccanico dotato di benna liscia e accatastamento dei terreni, in supporto alle attività di scavo archeologico che verranno svolte da una ditta archeologica specializzata, affidataria di **CAL**.

La fase 2 ("**Fase 2**") è costituita da tutte le restanti attività per la realizzazione del Lotto 2 della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42.

3.3 L'**Appaltatore** accetta senza riserva alcuna di eseguire i lavori oggetto del presente **Contratto**, nel rispetto di tutte le previsioni contenute nel **Contratto Principale**, nei **CSA** e negli ulteriori documenti contrattuali di cui al precedente **art. 1**.

3.4 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni, suddivise secondo le categorie di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34:

a) Lavorazione: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

Categoria: OG3 (Prevalente)

Classifica: IV

Qualificazione obbligatoria: sì

Importo: euro 2.024.379,26 (soggetto a ribasso)

b) Lavorazione: Barriere stradali di sicurezza

Categoria: OS 12-A (scorporabile)

Classifica: II

Qualificazione obbligatoria: sì

Importo: euro 308.679,40 (soggetto a ribasso)

3.5 L'Appaltatore dovrà realizzare le **Opere Supplementari** nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni di **CAL**, delle Amministrazioni e degli Enti competenti per l'approvazione del progetto esecutivo.

3.6 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le **Opere Supplementari** in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di cui al **CSA**.

3.7 L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione delle **Opere Supplementari**, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione delle suddette **Opere Supplementari**, in conformità al progetto esecutivo allegato e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte di **CAL** e/o di Amministrazioni ed Enti competenti.

3.8 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del progetto esecutivo allegato e di aver verificato la realizzabilità a regola d'arte delle **Opere Supplementari** nei termini e alle condizioni del presente **Contratto**.

ART. 4 – RAPPORTI CON IL CONTRATTO PRINCIPALE

4.1 Tutte le previsioni del **Contratto Principale** e i relativi **Documenti contrattuali** si intendono qui integralmente richiamati, eccezion fatta per quanto espressamente modificato con il presente **Contratto**.

4.2 Le **Parti** si danno atto reciprocamente che i lavori oggetto del presente **Contratto** sono strumentali a quelli oggetto del **Contratto Principale** e che pertanto la realizzazione delle **Opere Supplementari** è strettamente

necessaria per consentire la piena funzionalità dell'**Opera Principale**.

4.3 Per le funzioni di Direzione Lavori, di Responsabile Unico del Procedimento e di Coordinamento per l'esecuzione lavori, relative alle **Opere Supplementari** oggetto del presente **Contratto**, trova applicazione quanto è previsto nel **Contratto Principale** e nei documenti contrattuali di cui all'**art. 1** del presente **Contratto**.

4.4 I rapporti tra le **Parti** relativamente all'esecuzione delle **Opere Supplementari** saranno regolati, ove non diversamente previsto dal presente **Contratto**, dalla disciplina contrattuale dettata per l'esecuzione dell'**Opera Principale**.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

5.1 L'**Appaltatore** provvederà all'esecuzione dei lavori di cui al precedente **art. 3** secondo le modalità e i termini di cui al presente **Contratto** e di cui ai **CSA**.

5.2 L'**Appaltatore**, con la sottoscrizione del **Contratto**, assume altresì i seguenti obblighi:

a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente **Contratto**, nei **CSA** e in tutti i **Documenti contrattuali**;

b) osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia;

c) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

d) garantire che il trattamento dei dati di **CAL** avvenga in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Le spese e gli oneri derivanti da tali attività saranno a carico dell'**Appal-**
tatore intendendosi gli stessi remunerati dal corrispettivo del **Contratto**.

5.3 L'Appaltatore eseguirà le prestazioni contrattuali sotto il controllo del Responsabile Unico del Procedimento.

5.4 Il Committente si riserva la facoltà di impartire, in qualsivoglia momento, istruzioni operative; l'**Appaltatore** è obbligato a conformarsi alle indicazioni del Committente, rinunciando fin d'ora, per questo, a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta comunque denominata.

5.5 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, a regola d'arte, le prestazioni oggetto del presente **Contratto** con la massima professionalità e qualità, con diligenza dovuta in relazione all'attività esercitata e buona fede. A tal fine, l'Appaltatore dichiara, senza riserva alcuna, la piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

5.6 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**, l'**Appaltatore** è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro,

nonché delle successive modifiche e integrazioni dei contratti medesimi e in genere di ogni altro **Contratto** collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne **CAL** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme.

5.7 L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel Corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente **Contratto** o siano previste in modo difforme, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del **Contratto** medesimo anche in relazione al suo scopo ed alla sua funzione. Sono a carico dell'**Appaltatore**, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del **Contratto**, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel **Contratto**.

5.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia ai **CSA**.

ART. 6 – TERMINE DI INIZIO E DURATA DEI LAVORI

6.1 L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori descritti al precedente art. 3.2 in **240 giorni naturali e consecutivi**.

6.2 L'Appaltatore prende espressamente atto e accetta che:

- i. i termini di esecuzione dei lavori di **Fase 1**, come riportati nel Cronoprogramma compreso nel progetto esecutivo, decorreranno dalla data di consegna dei lavori **Fase 1**;

ii. i termini di esecuzione dei lavori di **Fase 2**, come riportati nel Cronoprogramma compreso nel progetto esecutivo, decorreranno dalla data di consegna dei lavori **Fase 2** risultante dall'apposito Verbale.

6.3 L'Appaltatore prende atto e accetta che i lavori della **Fase 2** potranno avere inizio solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Provincia di Bergamo.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

7.1 Il corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto**, determinato a "corpo" in modo omnicomprensivo, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) del **Codice**, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del **Regolamento generale**, è pari a:

i. **euro 25.523,03**, spese ed oneri propri aziendali compresi, di cui euro 20.027,33 per lavori ed euro 5.495,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da corrispondersi a corpo, oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori della **Fase 1**;

ii. **euro 1.708.861,17**, spese ed oneri propri aziendali compresi, di cui euro 1.664.907,64 per lavori ed euro 43.953,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da corrispondersi a corpo, oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori della **Fase 2**.

7.2 L'importo del **Contratto** resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle **Parti** alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

7.3 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente **art. 7.1** comprende e compensa integralmente tutti gli

obblighi riconducibili in via diretta e indiretta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente **Contratto** e dunque ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione e ogni e qualsiasi attività che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell'oggetto del **Contratto** e conseguente all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

7.4 In particolare, sono a carico dell'**Appaltatore** tutti gli oneri previsti, oltre che nel presente **Contratto**, nei **CSA**, nel Codice e nel Regolamento generale. In ogni caso si intende sempre compresa nel Corrispettivo ogni spesa occorrente per eseguire completamente l'Appalto alle condizioni stabilite dal presente **Contratto** e dai **CSA**.

7.5 È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

8.1 Il corrispettivo di cui all'**art. 7.1 punto i** sarà corrisposto a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza competente. È fatto salvo quanto previsto al successivo **art. 8.3**.

8.2 Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il 20% del corrispettivo di cui al precedente **art. 7.1 punto ii**, pari ad **euro 341.772,23**, oltre IVA nelle misure di legge, verrà corrisposto all'**Appaltatore** entro 15 giorni decorrenti dal Verbale di consegna dei lavori **Fase 2** di cui al precedente **art. 6.2 punto ii**, a condizione che l'**Appaltatore** abbia costituito, nel suddetto termine di 15 giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto meglio disciplinato al successivo **art. 10.3**.

8.3 Dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione verrà decurtato l'importo di **euro 96,00** per il pagamento dell'imposta di bollo, come meglio specificato al successivo **art. 12.2**.

8.4 A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016.

Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo il certificato di collaudo, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'**Appaltatore** e dei subappaltatori da parte degli enti previdenziali competenti.

8.5 Per quanto attiene ai **pagamenti in acconto**, fatto salvo quanto previsto al precedente **art. 8.2**, il corrispettivo di cui all' **art. 7.1 punto ii** sarà corrisposto sulla base di Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL), incrementati della relativa quota degli oneri di sicurezza, secondo le modalità e le condizioni di seguito previste.

I SAL dovranno essere redatti entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento. Con cadenza bimestrale il Direttore dei Lavori trasmetterà il SAL al Responsabile Unico del Procedimento, il quale - ove nulla osti - provvederà ad approvare il SAL e, effettuate le verifiche di cui al successivo **art. 8.5.1**, provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento della rata di acconto entro i successivi 7 giorni, al netto delle ritenute previdenziali di cui al precedente **art. 8.4**, al netto dell'eventuale corresponsione dell'importo di cui al precedente

	art. 8.2 e al netto delle eventuali penali. In caso di corresponsione dell'im-	
	porto di cui all' art. 8.2 , nel certificato di pagamento la suddetta anticipa-	
	zione verrà detratta in misura corrispondente alla percentuale dei lavori	
	eseguiti oggetto del SAL.	
	8.5.1 L'emissione del certificato di pagamento è subordinata:	
	i) al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei	
	dipendenti dell' Appaltatore e dei subappaltatori, attestato mediante	
	DURC richiesto da CAL alle Autorità competenti;	
	ii) all'invio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla	
	regolarità retributiva rilasciata dall' Appaltatore e dai subappaltatori.	
	8.5.2 Maturati i presupposti di cui al precedente art. 8.5 , il certificato di paga-	
	mento verrà inviato all' Appaltatore che emetterà fattura elettronica per	
	l'importo dovuto, utilizzando il Codice Univoco Ufficio Q1X4S1 . L'am-	
	montare della fattura dovrà riportare l'importo del certificato di paga-	
	mento.	
	8.5.3 Il corrispettivo maturato verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario sul	
	conto corrente dedicato comunicato dall' Appaltatore (e dai subappalta-	
	tori in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del	
	Codice), entro 30 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei	
	lavori, previo ricevimento della fattura da inviare a CAL nei 4 giorni suc-	
	cessivi all'emissione del certificato di pagamento.	
	Il pagamento del relativo importo è subordinato alla regolarità fiscale ai	
	sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, fatto salvo quanto previsto al	
	successivo art. 8.7 .	
	8.5.4 Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso	

entro il termine di 7 giorni a decorrere dall'approvazione di ogni SAL per causa imputabile alla **Stazione appaltante**, spettano all'**Appaltatore** gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

8.5.5 Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine di 30 giorni dall'approvazione di ogni SAL per causa imputabile alla **Stazione appaltante**, spettano all'**Appaltatore** gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

8.6	Per quanto attiene al pagamento della rata di saldo , entro 7 giorni dal
	rilascio del certificato di collaudo il Responsabile Unico del Procedimento
	rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo, comprensiva delle
	ritenute di cui all' art. 8.4 , al netto dei pagamenti già effettuati e delle even-
	tuali penali.

L'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo da parte del
Responsabile Unico del Procedimento è subordinata alle verifiche e agli
accertamenti di cui al precedente **art. 8.5.1.**

8.6.1 Maturati i presupposti di cui al precedente **art. 8.6**, il certificato di pagamento della rata di saldo verrà inviato all'**Appaltatore** che emetterà fattura elettronica per l'importo dovuto, utilizzando il Codice Univoco Ufficio **Q1X4S1**. L'ammontare della fattura dovrà riportare l'importo del certificato di pagamento.

8.6.2 La rata di saldo verrà liquidata a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'**Appaltatore** (e dai subappaltatori in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice), entro i 30 giorni successivi all'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previo ricevimento della fattura da inviare a **CAL** nei 4 giorni successivi all'emissione del certificato di pagamento.

8.6.3 Il pagamento della rata di saldo è subordinato:

- i) alla regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;
- ii) alla costituzione di una garanzia fideiussoria, secondo quanto specificato al successivo **art. 10.4**,
fatto salvo quanto previsto al successivo **art. 8.7**.

8.6.4 Qualora il pagamento della rata di saldo non sia effettuato entro il termine di 30 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo per causa imputabile alla **Stazione appaltante**, spettano all'**Appaltatore** gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

8.7 In caso di ottenimento da parte di **CAL** del DURC che segnali un'inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'**Appaltatore** o dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione del **Contratto**, trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, e gli importi dovuti saranno trattenuti dal certificato di pagamento.

8.8 Si rappresenta che **CAL** rientra nell'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, nell'ambito dell'applicazione dello *split payment*, per-

tanto, la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con la fattura PA assoggettata a *split payment*.

8.9 Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'**Appaltatore**, la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui **CAL** avrà ricevuto la fattura corretta da parte dell'**Appaltatore**.

8.10 L'**Appaltatore** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Contratto**, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n. 136/2010.

A tal fine, l'**Appaltatore** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel "*Modello per comunicazione ex art. 3 Legge n. 136/2010*" per formarne parte integrante e sostanziale del presente **Contratto** anche se non allegato.

L'**Appaltatore** si obbliga altresì a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con cui le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **8799847777**.

Il **CUP** assegnato al progetto è: **I31B11000540009**.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge n. 3 agosto 2010 n. 136 determinano la risoluzione di diritto del **Contratto** ai

sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 9 – PENALI E INADEMPIMENTI

9.1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille (uno ogni mille) dell'importo contrattuale.

9.2 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 13, comma 2 oppure comma 3 del **CSA**;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del **CSA**;

c) nella ripresa dei lavori seguente a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

9.3 Le penali irrogate ai sensi dell'**art. 9.2** sono disapplicate se l'**Appaltatore**, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta il termine di esecuzione dei lavori di cui all'**art. 6.2**.

9.4 La penale di cui all'**art. 9.2**, lettere a), b) e c) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui all'**art. 9.2**, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

9.5 Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente.

tamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. La penale verrà notificata all'**Appaltatore** e contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento utile.

9.6 L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi degli **artt. 9.1** e **9.2** non può superare il 10% dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'**art. 12** del **Contratto principale**.

9.7 L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla **Stazione appaltante** a causa dei ritardi.

9.8 In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'Appaltatore è quantificato sulla base dei criteri indicati all'art. 10, comma 2, lett. a), b), c) e d) del D.M. n. 49 del 2018.
--

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

10.1 CAL dà atto che l'**Appaltatore** ha inviato la garanzia definitiva n. 10009110001643, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, emessa da BENE ASSICURAZIONI S.p.A., in data 26 gennaio 2023, di importo pari ad Euro 246.698,81, a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto** e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La predetta garanzia verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto al comma 5 del richiamato art. 103 del D.Lgs. n.

50/2016. L'**Appaltatore** è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui **CAL** si sia avvalsa in tutto o in parte durante l'esecuzione del **Contratto**. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'**Appaltatore**.

10.2 CAL dà atto che l'**Appaltatore** ha inviato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del **Codice**, la polizza assicurativa CAR n. E1502214, rilasciata da ITAS MUTUA, con durata dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, secondo gli schemi e le annesse schede tecniche di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, integrate secondo quanto di seguito specificato:

1) Sezione A: danni di esecuzione

i. Partita 1 – opere: massimale non inferiore all'importo contrattuale;

ii. Partita 2 – opere preesistenti: massimale non inferiore ad euro 100.000,00;

iii. Partita 3 – demolizione e sgombero: massimale non inferiore ad euro 100.000,00;

2) Sezione B: responsabilità civile terzi: con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 per sinistro.

Tale polizza CAR dovrà prevedere espressamente che la garanzia è operante in strada in presenza di traffico, a condizione della regolare delimitazione delle aree di cantiere.

Nella polizza dovrà essere specificato che sono espressamente considerati terzi anche:

– il **Committente** e i loro dipendenti;

- gli appaltatori di opere complementari commissionate direttamente dal **Committente** e i loro dipendenti;
- i subappaltatori dell'**Appaltatore** e i loro dipendenti;
- la Direzione Lavori ed i suoi incaricati;
- gli incaricati della vigilanza e i collaudatori.

La polizza dovrà considerare assicurati oltre al **Committente** e all'**Appaltatore**, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'Opera.

Si specifica che la Polizza CAR non dovrà prevedere tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, penultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, la polizza CAR dovrà prevedere l'estensione della validità per il periodo di manutenzione estesa per 2 (due) anni, decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo.

10.3 Le **Parti** danno atto che, ai fini della corresponsione dell'importo di cui al precedente **art. 8.2**, l'**Appaltatore** dovrà inviare via P.E.C. la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del **Contratto** di cui al precedente **art. 6.2**.

La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto garante in formato p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di

10.8 L'**Appaltatore** dovrà consegnare a **CAL** copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento del premio relativo a ciascun periodo assicurativo, ai fini della relativa copertura per la durata del **Contratto**. In caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del presente **Contratto**, l'**Appaltatore** dovrà fornire copia dell'atto di rinnovo.

10.9 **CAL** non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'**Appaltatore**, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi nonché al personale o a beni e cose di **CAL**, in conseguenza della esecuzione dei lavori; di contro l'**Appaltatore** assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati.

10.10 Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può determinare le conseguenze di cui all'art. 12 del **Contratto**.

ART. 11 – CONDIZIONE SOSPENSIVA

11.1 L'efficacia del presente **Contratto** di appalto è sospensivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti dell'art.1353 c.c., all'approvazione del progetto esecutivo delle opere del **Lotto 2** da parte della Provincia di Bergamo.

11.2 In caso di mancato avveramento della suddetta condizione sospensiva il presente **Contratto** non diverrà efficace.

11.3 In tale ipotesi le **Parti** nulla avranno a pretendere l'una dall'altra e **CAL** si obbligherà a riconoscere all'**Appaltatore** il pagamento delle sole lavorazioni di **Fase 1**, di cui al precedente art. 7.1 punto i.

ART. 12 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

12.1 Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente **Contratto** sono a carico dell'**Appaltatore**.

12.2 In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72, è a carico dell'**Appaltatore** il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del **Contratto**, corrispondente all'importo di **euro 96,00** (pari all'importo di euro 16,00 ogni 4 facciate del **Contratto**). A tal fine **CAL**, in forza di apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede ad assolvere, in modo virtuale, l'imposta di bollo per conto dell'**Appaltatore**. Il relativo importo verrà detratto dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione, secondo quanto previsto al precedente **art. 8.3**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, **31/01/2023**

Concessioni Autostradali	Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.
Lombarde S.p.A.	(Legale Rappresentante
(L'Amministratore Delegato)	dell'Appaltatore)
Dott. Gianantonio Arnoldi	Geom. Sergio Milesi

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'**Appaltatore** dichiara di approvare tutte le clausole del **Contratto** e, in particolare, quelle di cui agli **artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**.

Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.
(Legale Rappresentante dell'Appaltatore)
Geom. Sergio Milesi

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82